




PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020 - 2022

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020




ORGANIGRAMMA DELL'ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI VERONA

CONSIGLIO DIRETTIVO



COLLEGIO DEI REVISORI



RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE PER LA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)

DERNA Alice
Telefono: +39. 3496637091
E-mail: alicederna@gmail.com



Indice

Sezione I – Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022	5
1. Introduzione	5
2. Procedimento di approvazione, entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	6
3. Obiettivi strategici	7
4. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC.....	7
5. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione.....	9
5.1. Preliminare fase di analisi del contesto interno.....	9
5.2. Analisi del contesto esterno di operatività	10
5.3. Brevi cenni sulla struttura economica e patrimoniale e sui principali processi amministrativi ed istituzionali	11
5.4. Individuazione delle aree di rischio.....	13
5.5. Valutazione delle aree di rischio e misure di prevenzione adottate.....	18
5.6. Descrizione di misure specifiche: astensione in caso di conflitto di interesse	20
5.7. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)	20
6. Whistleblower - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	23
7. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio (che cosa si potrebbe scrivere?).....	23
8. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza ...	24
9. Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del PTPC.....	24
10. Definizione del processo di monitoraggio sull'implementazione del PTPC ed aggiornamento del Piano	24
11. Il responsabile della prevenzione della corruzione	25
12. Elenco dei reati configurabili	25
Sezione II – Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022.....	27
1. Introduzione: le novità legislative introdotte con il D. Lgs. n. 97/2016, indirizzi del PNA 2016, 2017, 2018, 2019 e le linee guida ANAC del 28.12.20.....	27
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano.....	29
3. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza	33



4. Processo di attuazione del programma	34
5. Misure di monitoraggio e vigilanza	34
6. Iniziative di comunicazione della trasparenza – L'accesso civico alla luce del c.d. F.O.I.A.....	35



Sezione I – Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022

1. Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona (di seguito anche "PTPCT") 2020-2022, cui è allegato il Codice Etico e di comportamento (di seguito anche: "Codice Etico"), è adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il PTPCT dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, come modificata dal D. Lgs. 97/2016, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 e successivi aggiornamenti e nel rispetto delle peculiarità tipiche degli Ordini professionali, nonché della struttura dimensionale dell'Ordine, delle proprie specificità organizzative e dello scopo istituzionale perseguito

In ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (di seguito d.lgs. 97/2016), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma per la Trasparenza sono integrati tra loro e costituiscono un unico documento: il PTPCT.

I destinatari diretti del presente PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), sono:

- la Presidente;
- i componenti del Consiglio Direttivo;
- i componenti del Collegio dei Revisori;
- dott. DERNA
- tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti contrattuali o d'incarico con l'Ordine.

Il PNA 2016, adottato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ha dedicato espressamente la Sezione III ad *"Ordini e Collegi Professionali"*, al fine di orientare l'attività di questi Enti (sia a livello centrale che territoriale) approfondendo tre fondamentali temi relativi all'aspetto organizzativo e di gestione del rischio:

- la figura del RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e l'attività di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- la individuazione delle principali aree di rischio che caratterizzano Ordini professionali;
- la concreta applicazione delle norme sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n 33/2013.



Alla luce dei chiarimenti resi nel PNA 2016 e confermati negli atti di indirizzo conseguenti in merito alle qualifiche compatibili con la nomina e lo svolgimento del ruolo di RPCT, il Responsabile designato è la dott.ssa DERNA Alice.

Il RPCT

annualmente pianifica le attività da intraprendere in materia di anticorruzione, effettua un'analisi dei relativi rischi e progetta il sistema di trattamento del rischio così da poter redigere una proposta di aggiornamento del PTPCT, la quale sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona e alla sua successiva adozione.

Infine, l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del D. L. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 - G.U. 30/10/2013, n.255) e, in considerazione delle proprie peculiarità, non adotta il Piano della Performance.

2. Procedimento di approvazione, entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il presente PTPCT entra in vigore il 12/10/2020 con delibera 9/2020 ed è sottoposto alla consultazione online sul sito istituzionale dell'Ordine <http://www.ostetricheverona.it>, previo annuncio e/o comunicazione da rivolgersi ai principali *stakeholder* individuati in: Ostetriche iscritte all'albo (per il tramite di una newsletter specifica), cittadini, Ministero della salute (Dipartimento professioni sanitarie), ANAC, sindacati, associazioni di utenti (es., Adiconsum Cittadinanza attiva) e Società scientifiche di settore.

Il presente documento tiene conto delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 97/2016 e dal PNA 2016 ed ha una validità triennale. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, tenendo conto delle eventuali ulteriori modifiche normative e/o regolamentari sia in materia di prevenzione della corruzione e sia in materia ordinistica, ovvero inerenti le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Ordine. L'aggiornamento terrà conto anche dell'emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione del Piano e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Pertanto, è onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell'Ordine, verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Il presente piano tiene conto del processo di monitoraggio svolto nel triennio precedente, i cui risultati vengono di seguito sintetizzati: non sono emerse contestazioni e/o criticità in genere.



3. Obiettivi strategici

L'adozione ed attuazione del presente PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona di rafforzare i principi di legalità, di buon andamento, correttezza e di trasparenza nella gestione amministrativa delle attività svolte.

Lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure, aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione, costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento dell'Ente, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'art. 97 della Costituzione italiana. Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Il Piano si pone i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza

4. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona, ha ritenuto di dotarsi di un consulente nella materia giuridica al solo fine di fornire il nominato RPCT delle conoscenze e degli aggiornamenti normativi in materia e senza possibilità di interferenza nella parte valutativa e di analisi del presente Piano.

Tutto ciò premesso, la strategia della prevenzione della corruzione dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona è attuata in maniera sinergica con i soggetti istituzionali che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e con tutti i soggetti, che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa dell'Ordine.

Si riportano di seguito i soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, RPCT dott.ssa Derna Alice, la Presidente dott.ssa Dall'Olio Rosalba e il Consiglio direttivo, indicando quali sono i relativi compiti e funzioni (si ricorda che nel sito



istituzionale <http://www.ostetricheverona.it>, in apposita sezione, è riportata la composizione degli organi istituzionali):

- il **Consiglio Direttivo** (autorità di indirizzo politico composta da 7 (sette) consiglieri, come rappresentato in premessa; all'interno dell'organo sono nominate 4 cariche: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario) che:
 - designa RPCT;
 - adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali stakeholder ed all'ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente");
 - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei "provider" per l'organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001;
 - adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC;
 - segnala casi di personale conflitto di interessi e situazioni di illecito.
- il **Collegio dei revisori** (composto da 3 (tre) componenti effettivi e da uno (uno) supplenti), il quale partecipa al processo di gestione del rischio:
 - valuta il rischio;
 - suggerisce le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
 - svolge compiti consultivi nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.lgs. 33/2013);
 - esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
 - osserva le misure contenute nel PTPC;
 - segnala casi di personale conflitto di interessi e situazioni di illecito.
- l'**Assemblea degli iscritti**, che partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell'esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**, che:
 - svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
 - elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
 - cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, nonché i risultati del



monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche *in eligendo*;

- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC;
 - si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico e, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.
- **i collaboratori, i consulenti e i soggetti che intrattengo un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine**, i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito; si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni al Codice di comportamento dell'Ordine.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

5. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione

5.1. Preliminare fase di analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno all'ente, lo studio preliminare dei processi amministrativi e dell'attività amministrativa dell'ente, consente di soddisfare la metodologia di analisi e valutazione dei rischi suggerita dal PNA 2016 (dall'aggiornamento 2017 e 2018) e consente la corretta progettazione delle misure di prevenzione contestualizzate e personalizzate rispetto all'ente stesso.

L'ANAC ha ribadito che le misure di prevenzione della corruzione devono essere *“progettate, sostenibili e verificabili”* e che siano individuabili i *“soggetti attuatori, le modalità di attuazione del monitoraggio e i relativi termini”*.

Pertanto alla luce della normativa in vigore, l'Ordine dovrà provvedere all'adozione/aggiornamento del Regolamento Interno in data 10/11/2020, secondo il consueto iter di approvazione, al fine di realizzare un generale ammodernamento ed adeguamento dell'ente alle diverse norme succedutesi nel tempo, con particolare riferimento al d. lgs. 165/2001 e alle misure di prevenzione della



corruzione indicate nel presente piano. Il regolamento disciplina il comportamento e i ruoli dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e la gestione ordinaria interna dell'Ordine (es. rimborsi trasferte, organizzazione della formazione, ecc.)

Per il dettaglio del contesto normativo e regolamentare in cui opera l'Ordine e delle susseguenti aree di competenza istituzionale ed amministrativa si rimanda alla lettura delle norme elencate nell'allegato del presente PTPC.

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo "ordinistico" e di quello derivante dalla natura di "ente pubblico non economico" impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate.

A dette analisi e valutazioni va premesso che l'Ordine è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite e sono incardinati in un Ufficio Amministrativo che è privo di dipendenti, che alle cariche istituzionali dell'Ordine sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie. Per questa ragione le cariche istituzionali dell'Ordine sono, giuridicamente oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

5.2. Analisi del contesto esterno di operatività

In conformità a quanto previsto nell'Aggiornamento del PNA dell'ANAC (Det. Anac 12 del 28/10/2015) è necessario analizzare il contesto esterno in cui opera la FNOPO e specificatamente sia in relazione al contesto ordinistico e sia al contesto della sanità.

1) **Contesto ordinistico:** nella parte generale e speciale del PNA 2016 e dal D. Lgs. 97/2016 è evidenziato come anche agli Ordini professionali debba applicarsi il complesso delle norme sulla prevenzione della corruzione e sulle norme della trasparenza. Ciò è stato inoltre ribadito da una sentenza del TAR del Lazio del 6 maggio 2015. La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), perciò, ha organizzato (nel novembre 2015, novembre 2016, novembre 2017, gennaio 2018, novembre 2018, febbraio 2019, novembre 2019) dei Corsi di Formazione, con specifiche sessioni dedicate all'anticorruzione e inerenti soprattutto il PNA 2016 e successivi aggiornamenti, a cui l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona ha partecipato.

La stessa Legge 3/2018 prevede espressamente che gli Ordini e le Federazioni Nazionali assicurino un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2) **Contesto della Sanità:** l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona, in quanto ordine territoriale di una professione sanitaria (l'ostetrica), si colloca inevitabilmente nel contesto della Sanità. In tal senso pertanto l'Ordine eredita dal mondo sanitario la criticità connessa ai contratti pubblici della sanità, laddove si determina un'anomala o rischiosa "prossimità" d'interessi fra soggetti che promuovono l'acquisto di prodotti della salute, nel caso di specie dell'area "materno-infantile" e soggetti (nel caso specifico le ostetriche) che impiegano e utilizzano tali prodotti e che potrebbero



trasferire tali prodotti alle destinatarie della loro attività professionale o comunque farne propaganda. L'Ordine ha deciso di evitare rapporti con soggetti che promuovano o commercializzino prodotti legati all'ambito sanitario.

L'aggiornamento del PNA dell'ANAC (Det. Anac 12 del 28/10/2015) ed il PNA 2016 hanno identificato il settore dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi, delle tecnologie, nonché dell'attività di ricerca, formazione, di sperimentazione clinica e le correlate sponsorizzazioni come ambiti particolarmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto d'interessi ed in tal senso appare indispensabile sia adottato il più ampio numero di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'Ordine ha effettuato la valutazione di tale rischio e ha implementato le seguenti misure:

non sponsorizzare alcun prodotto o dispositivo sanitario e non intrattenere rapporti clientelari con professionisti eventuali formatori.

5.3. Brevi cenni sulla struttura economica e patrimoniale e sui principali processi amministrativi ed istituzionali

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona ha sede a Verona, in viale Andrea Palladio, 42 – (CAP 37138) in un appartamento in locazione.

Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali fanno capo alla Presidente DALL'OLIO e al dott. FIOCCO; per quanto concerne l'attività informatica e la gestione del sito web, i lavori sono stati affidati al dott. Fiocco.

Senza pretesa di esaustività, l'azione amministrativa/contabile e giuridica dell'Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

- Gestione delle delibere di spesa;
- Tenuta dell'Albo e suo aggiornamento;
- Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale;
- Gestione dei rapporti con Istituti di Credito;
- Rapporti con fornitori ed in genere soggetti contraenti;
- Gestione dell'incasso delle quote annuali;
- Controllo della regolarità degli incassi;
- Emissione mandati di pagamento;
- Emissione reversali;
- Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il consulente commercialista);
- Attività di studio e ricerca;
- Gestione adempimenti contributivi;
- Redazione denunce obbligatorie (con la collaborazione del consulente della segreteria);
- Gestione rimborso spese degli organi elettivi;



- Tenuta e redazione scritture contabili (in collaborazione con il consulente della segreteria);
- Assistenza a Riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- Elaborazione pareri giuridici su richiesta di Enti o iscritti all'Albo, studio di atti, documenti e della normativa;
- Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
- Stesura circolari e comunicazioni alle Iscritte;
- Archiviazione pratiche e documentazione;
- Organizzazione Convegni, Congressi, Corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
- Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
- Tenuta Agenda impegni e scadenziari;
- Gestione sito web (con la collaborazione di consulente informatico).

Lo stesso Ufficio Amministrativo supporta l'attività Istituzionale dell'Ordine ed in particolare coadiuva la Presidente ed il Consiglio Direttivo:

- nello svolgimento delle attività istituzionali e nei processi decisionali; coordina ed attua le delibere del Consiglio e si occupa degli adempimenti connessi;
- nello svolgimento dei processi di comunicazione istituzionale, interni od esterni all'Ordine, con particolare cura del protocollo degli atti e delle delibere e dell'archiviazione documentale.

Senza pretesa di esaustività, l'Ufficio Amministrativo – sotto la direzione della Presidente e del Consiglio Direttivo e, ove richiesto, di concerto con i Consulenti dell'Ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all'area "Affari Generali ed Istituzionali":

- Rapporti con FNOPO ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Università, AASSLL);
- Reperimento di informazioni, atti e documenti;
- Stesura di atti e delibere;
- Disbrigo di corrispondenza, in entrata ed in uscita;
- Stesura di circolari e comunicazioni agli iscritti;
- Attività di studio e ricerca;
- Preparazione di riunioni del Consiglio Direttivo.

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

- le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
- coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine sul territorio;
- la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
- l'attuazione sul territorio delle circolari e delle linee guida della FNOPO;
- la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
- il concorso con le Autorità Centrali – di livello regionale- nello studio e nell'attuazione di provvedimenti di interesse della professione ostetrica;



- l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;
- l'espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali.

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- gli organi dell'Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori);
- le prestazioni istituzionali dell'Ordine (corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di eventi relativi alla prevenzione nel periodo della gravidanza e del puerperio, promozione della figura professionale dell'ostetrica);
- il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);d) l'acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali e fiscali e del lavoro).

Il bilancio dell'ente, preventivo e consuntivo, è formulato in adeguamento alla normativa della contabilità pubblica, adattata a livello regolamentare alle peculiarità dell'Ordine ed alle dimensioni dell'ente, ai sensi della L. 208/1999.

Le entrate economiche dell'Ordine corrispondono al versamento annuale delle quote di iscrizione di Euro 85.00 (ottantacinque/00) da parte delle singole ostetriche.

Il numero di iscritti al 01/01/2020 è 336 (trecentotrentasei) ostetriche.

Per i dettagli economici si rinvia ai documenti ufficiali pubblicati sul sito istituzionale <http://www.ostetricheverona.it> nell'apposita Sezione "Bilanci" dell'Amministrazione Trasparente dell'Ordine.

5.4. Individuazione delle aree di rischio

Il rischio è definito come possibilità che si verifichi un certo "evento" che si oppone o frappona al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ordine.

Le aree di rischio dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona, comuni alle altre amministrazioni pubbliche, devono individuarsi ai sensi dall'art. 1 c. 16 della L. 190/2012, in siffatto modo:

- A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di consulenza e collaborazione**, che include:
 1. Reclutamento;
 2. Progressioni di carriera;
 3. Conferimento di incarichi di collaborazione;
- B. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016**, che include:
 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento



3. Requisiti di qualificazione
 4. Requisiti di aggiudicazione
 5. Valutazione delle offerte
 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
 7. Procedure negoziate
 8. Affidamenti diretti
 9. Revoca del bando
 10. *Redazione del crono programma*
 11. *Varianti in corso di esecuzione del contratto*
 12. *Subappalto*
 13. *Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto*
- C. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, che include:**
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
- D. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, che prevede:**
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Con riferimento specifico all' Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona vengono di seguito individuate le attività a rischio:

- acquisizione di consulenze
- procedure elettorali degli organi e delle cariche
- esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'ordine

A queste aree di rischio deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel PNA 2016 – Parte Speciale – la quale, in relazione agli Ordini e Collegi Professionali ha individuato ulteriori tre macro-aree di rischio specifiche, sempre a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.



Appare perciò – vista la approfondita disamina dell'ANAC e le funzioni di indirizzo che il PNA svolge rispetto ai RPCT adottati dagli Enti- necessario riportare l'individuazione esemplificativa dell'Autorità circa le aree di rischio specifiche.

Esse sono individuate in tre macro aree e precisamente:

- **Formazione professionale continua;**
- **Rilascio di pareri di congruità** (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- **Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.**

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che *"l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi"*. Appare fondamentale riportarli poiché a tali processi rischiosi è esposto l'Ordine.

Per quanto concerne la **Formazione Professionale Continua**, la fonte di disciplina è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante (le misure adottate per fronteggiare questo tipo di rischio sono approfondite nel paragrafo denominato "5.5. Valutazione delle aree di rischio e misure di prevenzione adottate" del presente PTPC).

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

In particolare si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

- Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli *"enti terzi"* diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- Vigilanza sugli *"enti terzi"* autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
- Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;



- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione – nel sito internet istituzionale dell’ente organizzatore – dell’evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.

Per quanto concerne l’area di rischio relativa all’**adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**, la fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell’art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell’art. 636 c.p.c. e nell’art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica*”. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato “Ostetriche: prestazioni e relativo valore medio di liquidazione”.

Nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012, sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «*liquidazione di onorari e spese*» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell’art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell’ente, è riconducibile nell’alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall’ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Il PNA 2016, nell’eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell’Ordine, prevede che possano emergere i seguenti eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;



- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA 2016, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di:
 - Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
 - modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Per quanto concerne la macro area di rischio relativa all'**Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**, il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi (una specifica sugli incarichi conferiti nell'anno in corso, nonché le misure adottate per fronteggiare questo tipo di rischio sono approfondite nel paragrafo denominato "5.5. Valutazione delle aree di rischio e misure di prevenzione adottate" del presente PTPC).

Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)*», che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che «*Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore*» (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Nel PNA 2016 si precisa che, nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato – in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.



Con riguardo alle possibili misure di prevenzione il PNA 2016 afferma che esse *“potranno, pertanto, essere connesse all’adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all’assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell’ordine o del collegio interpellato”*.

In ogni caso in cui l’Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, il PNA 2016 suggerisce le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l’incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5.5. Valutazione delle aree di rischio e misure di prevenzione adottate

Dall’effettuazione dell’analisi preliminare sull’individuazione delle aree di rischio è emerso che la ridotta dimensione dell’Ordine, nonché la presenza di un’unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente) ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell’Ente. Appare chiaro che tale ridotta dimensione dell’Ordine rende non semplice l’attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell’imparzialità e degli altri canoni previsti all’art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l’Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell’ambito dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.



La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, richiamato e confermate sul punto dal PNA 2016.

Si tratta di una analisi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produce.

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate; sono inoltre elencate le misure che l'Ordine ha adottato od adotterà per ogni area individuata negli atti di indirizzo dell'ANAC.

A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di consulenza e collaborazione.

L'ordine non ha dipendenti; rischio nullo

B. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016.

Rischio basso

Affidamento dell'incarico per lo svolgimento dell'esame di conoscenza della lingua italiana alle candidate ostetriche straniere che chiedono l'iscrizione l'Albo.

C. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Rischio basso perché l'Ordine utilizza procedure decisionali collegiali.

D. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Rischio nulla perché l'Ordine non prevede diarie

E. Area Formazione Professionale Continua.

Rischio nullo perché vi è rotazione dei Relatori nello svolgimento della formazione

F. Area Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali).

Rischio nullo per che il tariffario è stato abrogato.



G. Area Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Rischio basso perchè la scelta avviene dopo la disamina di tre preventivi.

5.6. Descrizione di misure specifiche: astensione in caso di conflitto di interesse

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona si impegna a stabilire misure organizzative e decisionali che garantiscano al RPCT autonomia ed indipendenza valutativa sulla correttezza dei procedimenti e delle decisioni e su eventuali situazioni di conflitto di interesse o generici malaffare o malagestio del Consiglio Direttivo.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "*Conflitto di interessi*". La disposizione stabilisce che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".

Pertanto, qualora se ne verificassero i presupposti, nel presente piano è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i dipendenti degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale ed è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti, in ossequio anche al Codice etico e di comportamento dell'Ordine.

Pertanto è fatto obbligo a chiunque segnalare immediatamente al RPCT qualsiasi situazione idonea, anche solo potenzialmente, a determinare un conflitto di interesse e passibile di ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. In tal caso il responsabile dell'anticorruzione segnala all'interessato e all'organo competente ad adottare la decisione l'opportunità o meno che il soggetto in conflitto d'interesse sia sollevato dall'incarico, motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente o collaboratore.

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona si impegna, sulla base delle indicazioni del PNA 2016, aggiornamento 2017, al rafforzamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione (PTPC) all'Organo di Indirizzo Politico. Tale rafforzamento dovrà concretamente tradursi nella previsione ed attuazione di modifiche organizzative che assicurino al RPCT "*funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività*".

5.7. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona dà piena attuazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità



di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, anche alla luce delle Linee Guida ANAC *“in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*.

Pertanto ogni soggetto destinatario del presente Piano deve essere consapevole che:

1. lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
2. il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
3. in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto impone in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Le ipotesi di inconferibilità sono previste in particolare ai Capi III e IV del d. lgs 39/2013 e regolano gli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

1. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato, regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
2. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico

Si fa presente che la situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/20013. Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.

Con riguardo allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors), l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dalla legge 190/2012, prevede una misura volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla



norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo (3 anni) successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, amministratori, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016).

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

In generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale).

Per garantire la massima attuazione delle disposizioni previste in materia di conflitto d'interessi, inconfiribilità e incompatibilità, l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona, per ogni incarico acquisirà – per il tramite del RPCT - la debita dichiarazione in cui si attesti tra l'altro:

- l'assenza di conflitti d'interesse, incompatibilità, inconfiribilità, ai sensi della L. n. 190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e del d. lgs. n. 165/2001 s.m. e i.;
- lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. c) d.lgs 33/2013; e si alleggi il curriculum vitae ed ogni attestazione o documentazione prevista dalle norme sopra richiamate, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d. lgs 165/2001 (nel caso sia prevista) e la copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Per ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) sarà effettuata apposita verifica al fine di dare corso all'incarico.

6. Whistleblower - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Il sistema normativo per la segnalazione di condotte illecite è incentrato sul c.d. *whistleblower*, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ai fini della disciplina del *whistleblowing*, per "dipendente pubblico" si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La disposizione prevede quindi:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail whistleblowing@ostetricheverona.it

Il dipendente/collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al soggetto che ha operato la discriminazione affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione, fatta salva la necessità/opportunità di segnalare la discriminazione ad altri organi competenti (ANAC, UPD, Ufficio del contenzioso, Ispettorato della funzione pubblica, OO.SS., Comitato Unico di Garanzia, TAR). Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990.

7. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio (che cosa si potrebbe scrivere?)

Tutte le misure di prevenzione del rischio sono di immediata e permanente attuazione laddove non richiedano l'adozione di un atto/documento o un loro adeguamento. Nella tabella sono indicate invece quelle misure che richiedono l'adozione di un atto/documento o la loro implementazione, con le relative scadenze.

MISURA	SCADENZA	SOGGETTO COMPETENTE	RISCHIO
Valutazione collegiale	Immediata rispetto alla scelta del relatore per un corso di aggiornamento	Presidente e Consiglio direttivo	Basso



Valutazione collegiale	Immediata rispetto all'erogazione del procedimento disciplinare	Presidente e Consiglio direttivo	Basso
------------------------	---	----------------------------------	-------

8. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza

Il sistema della comunicazione e della formazione del personale e di tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel presente Piano è considerata attività centrale per l'efficacia del piano e per una fattiva attività di prevenzione della corruzione. L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona intende quindi trasmettere a tutti i soggetti la diffusa e corretta conoscenza delle norme, dei principi, delle regole e delle attività poste in essere per prevenire la corruzione tramite la formazione svolta dalla Presidente e dal Responsabile RPCT a tutti gli organi.

9. Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del PTPC

Il presente Piano e ogni suo aggiornamento, prima dell'adozione finale da parte del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto a consultazione pubblica sul sito istituzionale <http://www.ostetricheverona.it>, previa sollecitazione/informazione ai diversi stakeholder che, in via di prima adozione, sono identificati in:

- Ostetriche iscritte
- Cittadini
- Ministero della Salute (Dipartimento professioni sanitarie)
- Presidenza del Consiglio – Funzione pubblica
- ANAC
- Sindacati
- Associazioni di utenti (es. Cittadinanza attiva)
- Società scientifiche di settore.

Il sistema di coinvolgimento degli *stakeholder* sopra individuati avverrà in occasione di ogni aggiornamento e in occasione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del piano come descritta nel successivo paragrafo. I contributi raccolti saranno resi pubblici sul sito dell'Ordine al termine di scadenza della consultazione, non inferiore a 10 giorni.

10. Definizione del processo di monitoraggio sull'implementazione del PTPC ed aggiornamento del Piano

Il sistema di monitoraggio prevede che per ogni processo descritto nel presente piano siano state preventivamente elaborate delle procedure/ regolamenti che individuino le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica Ordinale di tutti i soggetti coinvolti (checklist) in occasione di ogni Consiglio Direttivo.



Il sistema di aggiornamento, secondo l'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012, prevede l'adozione del nuovo piano, integrato con l'aggiornamento annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato all'ANAC.

L'aggiornamento annuale del Piano terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.;
- sentenze o altro che possono incidere sulle procedure in tema di Anticorruzione e Trasparenza.

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPCT.

11. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Il RPCT è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione; le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 39/2013, come modificati dall'art. 41 del D. Lgs. 97/2016 e per lo svolgimento dei compiti assegnati, avrà completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza (ulteriori dettagli inerenti il ruolo, i compiti e le funzioni del RPCT sono esplicitati nel paragrafo 2. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC, del presente documento).

12. Elenco dei reati configurabili

Si richiama all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano l'elencazione, seppure non esaustiva, dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine, a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);



- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).



Sezione II – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020-2022

1. Introduzione: le novità legislative introdotte con il D. Lgs. n. 97/2016, indirizzi del PNA 2016, 2017, 2018, 2019 e le linee guida ANAC del 28.12.20.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività nell’amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguimento della funzione pubblica e dell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC ed FNOPO) l’ente si impegna per un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è per altro demandata proprio la *mission* istituzionale, laddove è una istituzione preposta in ossequio all’art. 32 della Costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui l’ostetrica nell’ambito delle proprie competenze provvede e garantisce.

La Trasparenza è, perciò, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell’ANAC (PNA 2016, Linee Guida adottate con delibera n. 1310 del 28.12.2016) l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con i Piani già adottati ed i loro aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente.

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all’Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D. Lgs. 97/2016 ha ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l’art. 2-bis rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l’unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza ad irrogarle, sulla base di apposito Regolamento adottato dall’ANAC il 16/11/2016.



Ai fini che direttamente riguardano quest'Ordine, risulta oggi normativamente chiarita la diretta applicabilità agli ordini e Ordini professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l'ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA 2016, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e Ordini professionali. Nelle stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la "compatibilità" fra la normativa vigente e l'ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L'8 marzo 2017 l'ANAC ha deliberato l'approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra "a titolo gratuito". La natura gratuita non è esclusa dall'elargizione a favore dell'organo di indirizzo politico ed amministrativo di rimborsi spese, purché non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. L'Ordine rientra in questo ambito e la previsione a bilancio di rimborsi a Organi Statutari deve intendersi come provvista o capitolo di bilancio.

La natura gratuita esclude la rigorosa applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 e la pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni ivi indicate. L'Ordine, in ogni caso, si impegna a mantenere la pubblicazione dei *curricula* di ciascun membro del Consiglio Direttivo.

L'ANAC, richiamando il precedente atto di indirizzo del 2015 relativo agli ordini professionali ha precisato che, al fine di consentire l'adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come *"necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti"*.

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona adotta il presente Piano, operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona intende definire gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio "Piano Anticorruzione".



Il nuovo art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come "*atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*" (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quanto stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l'Ordine: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A), B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell'Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs. 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione. Si tratta della dott.ssa DERNA Alice, nominato dal Consiglio direttivo con delibera del 22/01/2018.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione è opportuno ripercorrere le novità normative alla luce della interpretazione applicativa dell'ANAC nel PNA 2016 e nelle prime Linee Guida del 28.12.2016 e dell'8.3.2017. Attraverso l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, *ex novo*, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

Per rispettare gli obblighi di legge, l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013. Pertanto il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati avrà cura con la medesima cadenza bimestrale sopra indicata, di valutare:



- l'integrità,
- il costante aggiornamento,
- la completezza,
- la tempestività,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali,
- l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

A tale fine, in linea di continuità con la struttura "a finestre" che l'attuale sito internet istituzionale dedica ai dati pubblicati nella sezione all'Amministrazione Trasparente, l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, da adottare entro l'arco temporale del presente PTPCT, attribuirà incarico per l'adozione di modalità di presentazione, fruizione, pubblicazione del dato in forma chiara ed immediatamente comprensibile, ad esempio (come suggerito nelle LG ANAC 28.12.2016) esponendo in tabelle aggiornate i dati oggetto di pubblicazione, poiché l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.

Per soddisfare analoghe esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato l'Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con "assiduità" ed "immediatezza" l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l'applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio dei diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.



Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell'Ordine, va rilevato che il decreto n. 97/2016 ha perseguito, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013.

La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali, così come fatto con le citate Linee Guida dell'8.3.2017.

Si consideri, infine, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Salvi i limiti stabiliti dal D. Lgs. n 33/2013, come novellato dal D. Lgs. n 97/2016, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano in capo all'Ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all'Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo alla "SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE", nei propri siti istituzionali dei documenti delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.

In ogni caso i principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

- **Atti di carattere normativo e amministrativo generale** (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 da intendersi come *"ogni atto – sia esso espressamente"*



previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta" (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016));

- **Atti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente** e segnatamente:
 - titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15),
 - bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione (art. 19),
 - dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
 - provvedimenti amministrativi (art. 23);
 - dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 43); f) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANC 59/2013);
- **Dati relativi all'uso delle risorse pubbliche** (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell'ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l'ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nella categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il:
 - bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
 - dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30);
 - dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);
- **Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati**, con particolare attenzione ai:
 - dati sui servizi erogati (art. 32);
 - dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione;
 - procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).
- **Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «*Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015*». A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs.50/2016, l'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del



d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo, l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona si impegna a rispettare i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto del prima sezione del Piano di Prevenzione della corruzione.

3. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine;
- Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione;
- Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni;
- Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità;
- Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna a migliorare la sezione del proprio sito internet <http://www.ostetricheverona.it>, che è attualmente in corso d'opera, denominata "Amministrazione Trasparente", avvalendosi del RPCT per la parte relativa all'accesso civico e del consulente informatico per la parte di introduzione dei dati nel Sito internet istituzionale. Tutto il personale dell'Ordine è coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma. Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

Il presente piano è approvato con delibera 09/2020 del Consiglio direttivo del 09/10/2020.



4. Processo di attuazione del programma

Il RCPT, ai fini dell'attuazione del programma, è tenuto a pubblicare e aggiornare i dati presenti nella Sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito Istituzionale.

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

Il RCPT, oltre a svolgere funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'adempimento agli obblighi di legge, impartisce apposite direttive per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito web dell'Ordine. I responsabili di procedimento di concerto e sotto la diretta supervisione del Presidente verificano, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di assecondare le misure previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

5. Misure di monitoraggio e vigilanza

Il RPCT verifica con cadenza bimestrale il rispetto dei tempi di pubblicazione e una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Il RPCT assicura il monitoraggio degli adempimenti ed in tal senso predispone un documento di controllo ed uno scadenziario.

Il RPCT vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra gli estremi della responsabilità per danno all'immagine. Le sanzioni sono quelle



previste dal D. Lgs. n. 33/2013, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.

6. Iniziative di comunicazione della trasparenza – L'accesso civico alla luce del c.d. F.O.I.A.

Le novità normative introdotte con il con D. Lgs. n 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più intesa soltanto come obbligo di pubblicazione, ma anche come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

Infatti, l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D. Lgs. n 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come "accessibilità totale" al fine non solo di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* ma anche e soprattutto, al fine *"di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'amministrazione"*.

Inoltre, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del D. Lgs. n 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, il quale riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Dunque, mentre prima della riforma "Madia" l'accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all'obbligo di *"pubblicare documenti, informazioni e dati sul proprio sito istituzionale"* poiché oggetto di accesso civico erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

Pertanto, a fronte della richiesta di accesso civico di dati, documenti e informazioni, il Comitato Centrale deve ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. n 33/2013 rispondere con provvedimento espresso e motivato: *"il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza"*.

Premesso, dunque, che il Consiglio Direttivo, o suo delegato, deve rispondere nel termine predetto con atto motivato, il nuovo art. 6 del D. Lgs. n 33/2013 ha previsto rimedi esperibili dal privato nel caso di rigetto totale o parziale della sua domanda di accesso. Ai sensi del citato articolo, il richiedente, prima di adire l'Autorità Giurisdizionale, ha la possibilità:

- di presentare una richiesta motivata al RPCT (art. 6 comma 7);
- di presentare un ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (art. 6, comma 8, nel caso di enti locali o d amministrazioni regionali).



Avverso le decisioni di questi due soggetti oppure avverso il primo diniego dell'Ente, il cittadino può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata ex art. 116 c.p.a.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della trasparenza all'indirizzo email visibile sul sito istituzionale: <http://www.ostetricheverona.it>.